



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1400

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCESCO CASTAGNA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 13211 del 24 luglio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Castagna, nato a Messina (ME) il 25 ottobre 1950;

VISTA la nota del 18 giugno 2019 (prot. n. 0046466 del 20 giugno 2019) con la quale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Francesco Castagna nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 27 settembre 2019 (prot. n. 0069227 di pari data), notificata in data 8 ottobre 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Francesco Castagna, tra l'altro, la violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per avere ricevuto dal cliente una forma di compenso;

RILEVATO che, con note pervenute con note del 14, 21 e 23 ottobre 2019 (prot. nn. 74244/19, 75567/19 e 76418/19) e indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Francesco Castagna ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 24 ottobre 2019 (prot. nn. 76487/19 e 76622/19), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATA la memoria del 25 novembre 2019 (prot. n. 0082914 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 5 marzo 2020 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 13819/2020) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il suddetto addebito contestato al Sig. Francesco Castagna e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della suddetta comunicazione il Sig. Francesco Castagna non ha ritenuto di presentare controdeduzioni;

RITENUTA conclusivamente accertata, a fini sanzionatori, a carico del Sig. Francesco Castagna la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

Fermo quanto sopra, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare, considerato che:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento alla specificità di tale violazione e alla sua gravità vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
 - da una parte, la condotta in esame attiene ad una forma di compenso di non irrilevante entità, la cui natura il consulente ha cercato di dissimulare al fine di eludere i controlli da parte dell'intermediario;
 - dall'altra, il compenso percepito ha interessato un unico cliente e risulta essere stato prontamente rimborsato. Inoltre, con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, non risulta alcun precedente a suo carico né reclamo di alcun tipo;
- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni risultano imputabili al Sig. Francesco Castagna a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Francesco Castagna, nato a Messina (ME) il 25 ottobre 1950, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti